



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ**

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (nel prosieguo anche “Codice privacy”);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche “GDPR”);

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, “Piano integrato di attività e organizzazione”;

VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022;

VISTO l’articolo 10 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE+), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il decreto direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione



sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione” – della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" - in vigore dal 1° marzo 2024 - che all'articolo 39 prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'articolo 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, a cui è attribuita la funzione di gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente in capo alla già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il d.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- CCI2021IT05FFPR003- approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che istituisce il Comitato di sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTI la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal citato Cds con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

VISTO il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023, modificato in ultimo con decreto direttoriale n. 1 dell'8 gennaio 2025;

VISTO il Manuale delle procedure dell'AdG e dell'Organismo intermedio adottato con nota prot. 14661 del 27/08/2024, modificato in ultimo nella versione 2.0 dell'8 gennaio 2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 198 del 24 giugno 2024, che ha aggiornato la nota metodologica per l'adozione delle Unità di Costo Standard (UCS) per gli interventi presentati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2024 sugli "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

CONSIDERATO che il predetto PN Inclusion e lotta alla povertà si articola in 4 priorità principali di cui la priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - “Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”;

CONSIDERATO che tale finalità è direttamente riferita alle scelte di *policy* inerenti al tema “Inclusione e protezione sociale” dell’Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali dell’offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali e sanitari, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

CONSIDERATO che, per conseguire tale risultato, il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 destina consistenti risorse, nell’ambito della Priorità e dell’obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di *empowerment* dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle risorse sopra richiamate, è opportuno sostenere l’incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista.

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027” e i relativi allegati;

CONSIDERATO l’esito della ricognizione effettuata sul sistema SIOSS dai 543 Ambiti Territoriali Sociali partecipanti alla Manifestazione d’interesse, in merito alle specifiche figure professionali presenti in organico alla data del 30 giugno 2024 e impegnate nell’implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale e in ordine all’ulteriore fabbisogno di personale espresso da ciascun Ambito Territoriale Sociale pari a 7.020 unità complessive, ripartite tra 1.597 Funzionari amministrativi; 1.346 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione; 1.790 Funzionari psicologi; 2.287 Funzionari educatori professionali socio pedagogici/pedagogisti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico, le richieste di adesione sono state esaminate dal RUP, con il supporto delle strutture competenti, e che la verifica, ai fini dell’accettazione dell’adesione, ha riguardato il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande nonché la completezza delle informazioni fornite e la conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;

CONSIDERATA pertanto la necessità di incrementare le risorse disponibili per tale intervento dalla dotazione iniziale di 300 milioni di euro a 545 milioni di euro a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11), a fronte della dimensione del fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali Sociali e al fine di garantire il concreto potenziamento strutturale del personale degli ATS per lo svolgimento esclusivo delle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

RILEVATA la disponibilità di ulteriori risorse a tal fine disponibili, verificata anche tramite il sistema informativo del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, sul quale vengono periodicamente caricati gli impegni, i progetti e le relative spese a valere sul FSE+ della programmazione 2021-2027 del PN Inclusion e lotta alla povertà;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3.3 dell'Avviso, è stato valutato il numero complessivo di personale richiesto da tutti gli Ambiti Territoriali Sociali partecipanti, rapportandolo alle risorse finanziarie disponibili e che, in virtù dell'ingente numero di istanze pervenute, si è provveduto alla ripartizione del personale finanziabile per ogni Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità individuate dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente destinate alla Manifestazione d'interesse consentiranno di assumere un totale di 3.839 unità di personale;

RITENUTO di dover definire i criteri di ripartizione tra gli Ambiti Territoriali Sociali partecipanti delle unità di personale, in virtù degli esiti della ricognizione del fabbisogno prevista dall'Avviso pubblico;

CONSIDERATO che l'assunzione del personale a tempo determinato è interamente finanziata con i fondi del PN inclusion e lotta alla povertà 2021-2017;

CONSIDERATO che, in sede di presentazione delle manifestazioni di interesse, gli Ambiti Territoriali Sociali si sono impegnati, in caso di ammissibilità della domanda e di assegnazione di personale, a garantire l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente – Comparto funzioni locali;

CONSIDERATO che gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad adottare tutti gli atti propedeutici e funzionali alle predette assunzioni, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

DECRETA

Articolo 1

1. Per tutto quanto indicato in premessa, con il presente decreto si dispone l'accettazione delle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), in numero complessivo di 543, a seguito dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, unitamente ai relativi allegati, per la "Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027".

Articolo 2

1. In considerazione del numero di istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, alla cui copertura sono stati inizialmente destinati 300 milioni di euro, e al fine di garantire una risposta adeguata al fabbisogno emerso a livello territoriale, tenuto conto delle attuali disponibilità finanziarie, l'importo delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento è rideterminato in 545 milioni di euro, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11).
2. Per effetto dell'incremento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il numero massimo di figure professionali che potranno essere assunte dagli Ambiti Territoriali Sociali, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, è complessivamente pari a 3.839.

Articolo 3

1. In conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico per la "Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027" e sulla base dell'esito della ricognizione sul fabbisogno di personale effettuata dagli Ambiti Territoriali Sociali interessati tramite la piattaforma SIOSS, sono definiti i criteri per il riparto ai medesimi ATS delle seguenti figure professionali da assumere a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027: Funzionario amministrativo, Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione, Funzionario psicologo, Funzionario educatore professionale socio pedagogico/pedagogista.
2. I criteri di cui al comma 1 sono riportati analiticamente nell'*Allegato 1* "Criteri per il riparto del personale da assumere a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

1. Sulla base di quanto dichiarato nelle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'articolo 1, è approvato il riparto delle figure professionali in favore dei singoli ATS, suddivise per specifico profilo, come riportato nell'*Allegato 3* "Assegnazione delle figure professionali per ATS", che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successiva procedura concorsuale di selezione pubblica, bandita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i posti messi a concorso in numero corrispondente alle assegnazioni di cui all'*Allegato 3*.

Articolo 5

1. Ciascun Ambito Territoriale Sociale interessato dalla procedura di cui al presente decreto è tenuto a confermare, mediante sottoscrizione della dichiarazione di cui all'*Allegato 2* "Dichiarazione di conferma dell'atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante" da parte del legale rappresentante, di aver adempiuto, in conformità con la propria forma giuridica, alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché di aver assunto tutti gli atti funzionali e organizzativi necessari a consentire il pieno ed efficace inserimento delle figure professionali individuate.
2. La dichiarazione di conferma di cui al comma 1 dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa telematicamente a questa Amministrazione attraverso la piattaforma SIOSS.



3. La mancata trasmissione, attraverso la piattaforma SIOSS, della dichiarazione regolarmente sottoscritta comporta la decadenza dalla manifestazione d'interesse.

Articolo 6

1. Il presente decreto, unitamente ai relativi *Allegati 1, 2 e 3* che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 nonché dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Allegati:

Allegato 1 - Criteri per il riparto del personale da assumere

Allegato 2 - Dichiarazione di conferma dell'atto di impegno all'assunzione

Allegato 3 - Assegnazione delle figure professionali per ATS

Siglato

Il Dirigente

Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.